

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 313

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001

—————

Norme per la salute delle donne nei luoghi di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ripresentando questo disegno di legge, intendiamo affrontare la problematica connessa alla salute delle lavoratrici nei particolari settori e nelle specifiche condizioni di lavoro in cui più frequentemente le donne si trovano.

Il problema della condizione di salute dei lavoratori è una delle questioni fondamentali delle quali il movimento operaio e sindacale fin dalle origini si è occupato. Al di là del carattere generale dell'argomento resta tuttavia da affrontare in dettaglio la problematica specifica relativa alle conseguenze che la nocività dei luoghi di lavoro ha sulla dimensione femminile, assumendo come punto di vista la differenza femminile.

Della differenza femminile si parla e si scrive molto. Meno frequentemente però essa riesce a diventare un referente per concrete iniziative politiche. È quello che ci proponiamo con questo disegno di legge. Si fa pertanto riferimento non solo alla connotazione biologica della donna, ma anche alle caratteristiche storicamente determinate dai «lavori femminili». È infatti evidente come le attività di questo tipo comportino spesso determinate patologie professionali legate, per esempio, all'uso continuo della vista, allo stare a lungo in piedi o alla necessità di fornire una precisione tale da produrre spesso una particolare tensione nervosa.

Riteniamo quindi opportuno approntare un dispositivo normativo di tutela che tenga conto della specificità di queste occupazioni e della loro conseguente influenza sulla fisiologia femminile.

L'obiettivo è quello di predisporre per la lavoratrice strumenti idonei a verificare i potenziali effetti nocivi del proprio lavoro sulla sua salute fisica e mentale, attraverso controlli personali del proprio stato di salute

ed azioni collettive rivolte al mutamento delle condizioni di lavoro, così da garantire un lavoro libero da rischi, paure e tensioni.

La finalità di questa proposta si connette ad un disegno più ampio di trasformazione del lavoro, dei suoi tempi e delle sue modalità di realizzazione, così da renderlo compatibile con le esigenze di vita delle donne.

Venendo al merito del disegno di legge, con l'articolo 1, comma 1, ad integrazione dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), aggiungiamo l'obbligo di informazione per le donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati alle attività lavorative ed al lavoro casalingo.

Al comma 2 proponiamo analogo obbligo di informazione ad integrazione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (istituzione dei consultori familiari).

All'articolo 2 prevediamo l'istituzione di un osservatorio sulla rilevazione dei rischi a danno della gravidanza realizzato da una azione comune dai servizi di medicina del lavoro e dai consultori.

Con l'articolo 3 prevediamo un osservatorio regionale con il compito di standardizzare e coordinare le metodiche di osservazione dei rischi derivanti da fattori tipici di lavorazione e le modalità di informazione.

Viene poi disposta, ad integrazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, una norma che obbliga il datore di lavoro a consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro, fino ad un massimo di 24 ore, per usufruire dei servizi di informazione sui rischi di cui all'articolo 1 del presente disegno legge (articolo 4).

Allo stesso modo viene prevista l'estensione ai servizi di tutela della salute nei luo-

ghi di lavoro di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978, delle competenze e delle disposizioni dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che attribuisce all'ispettorato del lavoro la facoltà di interdire dal lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose aggravabili dallo stato di gravidanza, di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e di impossibilità di trasferire la lavoratrice in stato di gravidanza a mansioni temporanee meno gravose.

Infine viene prevista una collaborazione dell'ispettorato del lavoro con i servizi di

medicina del lavoro per l'esercizio delle funzioni ispettive (articolo 5).

Si dispone infine che attraverso leggi regionali, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, siano stabilite per i servizi pubblici interessati le modalità di coordinamento, di ridefinizione degli organici e dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti (articolo 6).

L'articolo 7 prevede e quantifica le risorse, a carico del fondo sanitario nazionale e delle aziende sanitarie locali, necessarie per l'attuazione di tutti i contenuti della normativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Informazione sui rischi)

1. All'articolo 20, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f*-bis) l'informazione alle donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati:

1) alle specifiche attività cui sono adette nei luoghi di lavoro;

2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzabili;

3) alle possibili interazioni e sinergie di cui ai numeri 1) e 2);

4) al fine della salvaguardia della vita ed alla tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) l'informazione alle donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati:

1) alle specifiche attività cui sono adette nei luoghi di lavoro;

2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzabili;

3) alle possibili interazioni e sinergie di cui ai numeri 1) e 2);

4) al fine della salvaguardia della vita ed alla tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro».

Art. 2.

(Osservatorio provinciale sulla rilevazione dei rischi a danno della gravidanza e sulla riproduzione)

1. È istituito presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio l'Osservatorio provinciale sulla rilevazione dei rischi a danno della gravidanza e sulla riproduzione.

2. I servizi di medicina del lavoro e i consultori possano avvalersi dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 1.

3. I servizi di medicina del lavoro e i consultori dell'azienda sanitaria locale competente per territorio predispongono una scheda per la rilevazione dei rischi.

Art. 3.

(Osservatorio regionale permanente per la rilevazione dei rischi a danno della gravidanza e sulla riproduzione)

1. Le regioni provvedono alla istituzione di un Osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi a danno della gravidanza o che possono produrre effetti negativi alla riproduzione derivanti da settori tipici di lavorazioni.

2. I servizi di medicina del lavoro unitamente ai consultori definiscono un programma comune sui rischi nei luoghi di lavoro e dell'ambiente che possono risultare lesivi per la gravidanza e la riproduzione.

Art. 4.

(Permessi prenatali)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro, fino ad un massimo di 24 ore, per usufruire dei servizi di informazione sui rischi di cui agli articoli 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni.

2. La retribuzione delle ore di cui al comma 1 sono anticipate dal datore di lavoro e sono a carico dell'INPS».

Art. 5.

(Competenze)

1. Le competenze e le disposizioni di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono estese ai servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. L'ispettorato del lavoro trasmette ai servizi di medicina del lavoro i dati relativi agli spostamenti ad altre mansioni lavorative delle donne in gravidanza.

Art. 6.

(Organici pubblici e loro aggiornamento professionale)

1. Con legge regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, per i servizi pubblici interessati alla finalità della legge stessa, le modalità di coordinamento, anche diparti-

mentali, di ridefinizione degli organici relativi all'attività di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 miliardi di lire annue, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale.

